



---

## CIRCOLARE N. 4 FEBBRAIO 2024

### LEGGE DI BILANCIO - SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI SOSTEGNO AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE

La Legge di Bilancio 2024, in vigore il 1° gennaio 2024, racchiude varie disposizioni a contenuto lavoristico, tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie, destinate a produrre effetti nel corso dell'anno 2024, delle quali l'Inps, con la circolare n. 4/2024, ha fornito un quadro riepilogativo, rimandando a specifiche circolari successive per maggiori dettagli.

#### Iscro

Con i commi da 142 a 155 dell'articolo 1 viene resa strutturale, dal 1° gennaio 2024, l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dalla Legge di Bilancio 2021.

L'indennità:

- è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni;
- viene erogata per 6 mensilità a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei 2 anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda;
- non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente);
- non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa;
- concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

Per il finanziamento della misura sono stanziati appositi importi che costituiscono altresì i limiti di spesa che l'Inps terrà monitorati così che, qualora dalle attività di verifica dovessero emergere scostamenti, anche in via prospettica, rispetto agli stanziamenti, non siano adottati ulteriori provvedimenti concessori.





## Congedo parentale

Il comma 179 ha introdotto un'importante novità in materia di congedo parentale, novellando l'articolo 34, D.Lgs. 151/2001 e disponendo, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un'indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il 6° anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell'indennità di cui trattasi, è pari all'80% della retribuzione.

La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il 6° anno di vita del bambino (circolare Inps n. 45/2023), trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

## Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Tipologia	Novità
Proroga sostegno al reddito per lavoratori di call center	<p>Il comma 168 prevede, anche per il 2024, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, previste dall'articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, nel limite di spesa di 10 milioni di euro.</p> <p>Si ricorda che la misura è costituita da un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro.</p> <p>I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.</p>
Cigs e mobilità in deroga per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa	<p>Il comma 170 destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Le citate risorse, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazione, saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro, di</p>





	concerto con il Mef.
Sostegno al reddito lavoratori di aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria	<p>Il comma 171 proroga, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 72/2018), di entità pari al trattamento di integrazione salariale, per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità.</p> <p>Il trattamento, concesso dal Ministero del lavoro, viene erogato dall'Inps che vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.</p>
Cigs per imprese che cessano l'attività produttiva	<p>Il comma 172 proroga - per l'anno 2024 ed entro determinati limiti di spesa - la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti di cui agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015 e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento Cigs per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.</p> <p>La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento (articolo 44, D.L. 109/2018), perciò l'ammissione all'intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro, in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.</p> <p>La proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2024 opera nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024.</p> <p>Si ricorda che l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'Inps ai lavoratori.</p>
Cigs per i dipendenti del gruppo ILVA	<p>Il comma 173 proroga, per l'anno 2024 - nel limite di spesa di 19 milioni di euro - l'integrazione del trattamento di Cigs, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.</p>
Cigs per imprese con rilevanza economica	<p>Il comma 174 incrementa a 100 milioni di euro le risorse stanziare per la proroga, negli anni 2022, 2023 e 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-<i>bis</i>, D.Lgs. 148/2015 che prevede</p>





<p>strategica e con rilevanti problematiche occupazionali</p>	<p>la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di Cigs, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015. L'ulteriore periodo di Cigs può avere le seguenti durate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 mesi per riorganizzazione aziendale;</li> <li>- 6 mesi per crisi aziendale;</li> <li>- 12 mesi per contratto di solidarietà.</li> </ul> <p>Non è mutata la disciplina di riferimento, perciò permangono i presupposti e le condizioni stabilite dal citato articolo 22-<i>bis</i>.</p>
<p>Cigs per imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti</p>	<p>Con i commi 175 e 176 viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di Cigs alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.</p> <p>Il trattamento, originariamente introdotto dall'articolo 42, D.L. 75/2023, può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti de quo possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024.</p> <p>Si ricorda che l'ulteriore periodo di Cigs può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.</p> <p>L'intervento di proroga – concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali – può essere riconosciuto nel limite di spesa di 63.300.000 euro per l'anno 2024.</p>
<p>Cigs per accordi di transizione occupazionale</p>	<p>Nel corso dell'anno 2024 continuerà a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all'articolo 22-<i>ter</i>, D.Lgs. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.</p> <p>Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio</p>





	<p>esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.</p> <p>La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.</p>
<p>Stop alla Cigs per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica</p>	<p>Nel corso dell'anno 2024 non troverà più applicazione, invece, in quanto non ulteriormente prorogata, la disposizione di cui all'articolo 44, comma 11-ter, D.Lgs. 148/2015, che prevedeva la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.</p> <p>Potevano accedere alla misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non potevano accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Il trattamento poteva avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**Firma**  
**Cdl Vincenzo Dimatteo**

